

**VERBALE N. 13 DELLE RIUNIONI DELL'ASSEMBLEA**

dell'Associazione Cesiav - Aps svoltasi come assemblea straordinaria convocata nel giorno 11 dicembre 2022, presso la sede operativa in Mesagne, via Reali di Bulgaria, convocata alle ore 18:30 con il seguente Odg: 1. Modifiche statutarie per adeguamento alla riforma del TS 2. Aadesione al Runts 3. Rinnovo direttivo.

L'assemblea convocata e presieduta dal Presidente Guido Memo vede la presenza di tutti i soci: Guido Memo e Valeria Pecere fisicamente presenti e on line tramite la piattaforma Zoom: Massimo Tagarelli e Marco Landucci, con delega di Eleonora Landucci, Francesco Memo, Barbara Borlini, Fiorella Rizzuti, Elisabetta Fabbri.

Il Presidente chiama a svolgere la funzione di segretario della riunione Valeria Pecere.

Il Presidente illustra all'Assemblea l'utilità per l'Associazione di entrare in maniera stabile nella rete di rapporti che in questi anni si è andato costruendo in Puglia e nel Mezzogiorno con LabTs (il Laboratorio di cultura politica del TS), oltre all'qa convenzione tutt'ora operante con **Csv Lazio** riguardante il Centro studi e documentazione, che ha intrapreso grazie alla nostra collaborazione diverse e interessanti iniziative.

La rete costruita da **LabTs** in particolare costruita grazie al progetto **Terzo Settore, Università, Istituzioni in rete per un diverso sviluppo sociale**, finanziato da Regione Puglia a inizio 2019 e che a grandi linee ha riguarda:

1. la rete di rapporti con le Università e Istituzioni di ricerca italiane del Meridione che ha lavorato a **Il Terzo settore nel Mezzogiorno. Dati Istat e commenti** (Istat e Università Federico II di Napoli, Università della Calabria, Università di Palermo, Università di Sassari, Università della Basilicata, Università di Chieti e Perugia, università del Molise e l'Istat), il libro di prossima uscita con Rubbettino;

2. i lavori sulla memoria dei volontari, con le pubblicazioni sul sito di LabTs, come la pubblicazione **Con Luigi tra volontariato e partecipazione** che verrà pubblicato da Radici Future di Bari con finanziamento grazie al progetto presentato in Puglia capitale sociale 2.0 nel 2019;

3. il lavoro sull'applicazione della riforma sul TS in Puglia, realizzato in collaborazione con il Forum del TS della Puglia e Csvnet Puglia.

Attività che proseguiranno grazie al nuovo progetto in corso **Per un TS pugliese consapevole di sé, del suo ruolo sociale e democratico**, che Labs ha vinto nell'ambito di Puglia Capitale sociale 3.0 e che prevede un finanziamento, che a differenza di Puglia capitale sociale 2.0 dispone di un finanziamento di 40.000 €, cioè doppio rispetto al vecchio progetto;

4. questo ha portato a una fitta rete di rapporti anche con enti di TS pugliesi, come:

- **l'Odv Gaia di Corsano**, socia di LabTs e che ha promosso un'interessante rete di associazioni locale che sta presentando progetti;
- **Isbem Impresa sociale**, l'Istituto scientifico biomedico euromediterraneo di Mesagne, di cui Cesiav-Aps è socia;

- l'Odv Comeper, Comitato mesagne per la ricerca;

- l'Odv Cama-Lila regionale pugliese, socia di LabTs;

- il Forum del TS e i Csv della Puglia con i quali abbiamo svolto un lavoro sull'applicazione della riforma del TS in Puglia, che a breve riprenderà;

5. Per far entrare anche l'Associazione in queste reti è **bene iscriverla al Runts** con la forma giuridica più adeguata a svolgere un ruolo utile in questa rete. Dovendo quindi cambiare lo statuto si propone che l'Associazione prenda la denominazione di **Cesiav-Aps** (Centro studi e iniziative per l'associazionismo e il volontariato, Associazione di promozione sociale), Cesiav con cui sostanzialmente lo stesso corpo sociale di ResPolis aveva guidato e animato la costituzione della gran parte dei Csv in Italia e che si sciolse per la mancanza di una visione strategica dei soci di allora (Anpas, Arci e Auser nazionali). Il Presidente quindi sottopone alla discussione il nuovo statuto che ha elaborato fondendo il vecchio statuto con la proposta di nuovo statuto riformulato sul

Libro verbali dell'Associazione Cesiav - Aps
(Centro studi e iniziative per l'associazionismo e il volontariato - Associazione di Promozione sociale)
Sede legale: Livorno, 57100
C.f. 97097220830

modello di statuto per le Aps (Associazioni di promozione sociale) elaborato dal Cesvot per la Toscana, dove conserviamo la nostra sede legale a Livorno. Dopo ampia discussione l'Assemblea approva lo statuto che si allega.

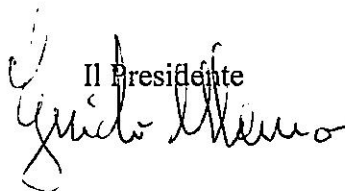
Quanto al rinnovo del Direttivo l'assemblea decide che sia composto da Marco Landucci, Guido Memo, Massimo Tagarelli, Eleonora Landucci.

L'assemblea approva all'unanimità e alle ore 20.00, non avendosi null'altro a decidere, la riunione viene sciolta.

La Segretaria



Il Presidente



AGENZIA DELLE ENTRATE
(DIREZIONE PROVINCIALE DI LIVORNO)

Registrazione n. 1413 del 19 DIC 2022

al n. 3

esatte Euro ESSENTE

IL LIQUIDATORE AB

IL FUNZIONARIO (*)
BENIAMINO EPITANI

"(*) Firma su delega della Direzione Provinciale
Maggiorella USC1"



STATUTO dell'Associazione Cesiav - Aps



Art. 1 Costituzione, denominazione, sede e durata

Costituita ai sensi del Codice civile a Messina il 20 giugno 2010 e con sede legale nella stessa città, trasferitasi con delibera dell'Assemblea del 29 maggio 2014 nel Comune di Livorno, l'Associazione, con Assemblea straordinaria del 4 ottobre 2022 ha deliberato di adeguare il proprio statuto alla recente riforma del Terzo Settore e cioè al D.lgs 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del TS") e successive modifiche, prendendo la denominazione definitiva di **Cesiav - Aps** (*Centro studi e iniziative per l'associazionismo e il volontariato - Associazione di Promozione sociale*), inoltre anche **Ets**, se accolta la nostra domanda di iscrizione al RUNTS, più avanti chiamata per brevità Associazione, conserva la sede legale nel Comune di Livorno e ha durata illimitata.

Art. 2 Scopo, finalità e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale previste dal Codice del TS, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle associate o delle persone aderenti agli enti associati.

- a) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale
- c) formazione universitaria e post-universitaria;
- d) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle sue attività di interesse generale;
- f) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo, della violenza di genere e al contrasto della povertà educativa;
- g) Promozione dell'accoglienza umanitaria, dell'integrazione sociale dei migranti e di attività interculturali;
- h) servizi strumentali ad enti del Terzo settore;
- i) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- l) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici;
- m) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e delle associate e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa, inoltre garantisce pari condizioni di accesso a tutti i cittadini e cittadine che intendano partecipare alle iniziative da essa promosse senza alcuna discriminazione.

Oltre a quanto sopra esposto, in particolare l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- 1) promuovere ogni attività tesa sostenere e sviluppare la democrazia politica, sociale, la cittadinanza attiva e la tutela dei beni comuni;
- 2) promuovere, realizzare, editare, distribuire pubblicazioni che avranno per oggetto la riflessione e l'analisi sui temi concernenti il volontariato, il terzo settore ed il rapporto di questi e tra questi con la società.
- 3) promuovere strumenti ed iniziative atti a favorire la crescita di una cultura solidale, stimolando forme di partecipazione e di cittadinanza attiva da parte delle organizzazioni e dei singoli;
- 4) realizzare ed attuare studi e ricerche aventi per oggetto la cittadinanza attiva e le riforme istituzionali che favoriscano la partecipazione dei cittadini e delle cittadine e un rapporto virtuoso tra



democrazia rappresentativa, democrazia deliberativa e partecipativa;

5) mettere a disposizione informazioni, notizie, dati e documentazione utili alle organizzazioni di volontariato, all'associazionismo e al terzo settore nazionali e locali;

6) promuovere lo sviluppo e realizzare attività di formazione e qualificazione del volontariato, dell'associazionismo e del terzo settore;

7) promuovere iniziative e forme di collaborazione solidale e di intesa, reti tra associazioni: sia al fine di sostenersi reciprocamente con forme di collaborazione riguardante le attività, ma anche di carattere finanziario con piccoli prestiti o donazioni reciproche di fronte a urgenti necessità a livello locale dove l'Associazione agisce, sia reti con finalità di iniziativa culturale o sociale con altre associazioni, organizzazioni di terzo settore a livello locale, nazionale, europeo, internazionale;

8) svolgere ogni altra attività che possa rendersi necessaria per la realizzazione dei fini statuari.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del TS, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3 Soci e Socie- Ammissione e numero degli associati e associate

Il numero degli associati e associate è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso/a come associato/a dovrà presentare al Comitato direttivo una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Il Comitato direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato/a e annotata, a cura del Comitato direttivo, nel libro degli associati/e.

Il Comitato direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati/e.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Comitato direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato e associata ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 4 Diritti e obblighi degli associati

Gli associati e le associate hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;

- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati e le associate hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5 Perdita della qualifica di associato o associata

La qualifica di associato/a si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato/a che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, e nei seguenti altri casi: può essere escluso/a dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato o associata che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato/a può sempre recedere dall'Associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato/a.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati e le associate che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 6 Organi Sociali

Sono organi di Cesiav- Aps

- a) l'Assemblea;
- b) il Comitato direttivo;
- c) il 1° Presidente;
- d) il 1° Direttore;
- e) l'Organo di controllo;
- f) Il Comitato scientifico.

Art. 7 Assemblea

L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione ed è composta dai soci e dalle socie.

Alle sedute dell'Assemblea possono partecipare singoli e rappresentanti di organismi, o altri soggetti competenti per le tematiche di cui alle finalità del presente statuto, in quanto invitati dal presidente e perciò con diritto di parola ma senza diritto di voto.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati e delle associate.

Ciascun associato/a ha diritto a un voto, agli associati che siano Enti del Terzo settore, possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati/e o aderenti e su delibera dell'Assemblea.

Ciascun associato/a può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato/a mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato/a può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati/e.



Gli interventi all'Assemblea possono avvenire mediante mezzi di telecomunicazione a distanza, ovvero è ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato/a che partecipa e vota.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati e delle associate.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati e delle associate.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

1. nomina e revoca i/le componenti degli organi associativi e tra questi, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e il Comitato scientifico;
2. discute e approva il bilancio di esercizio o rendiconto;
3. definisce il programma generale annuale di attività dell'associazione;
4. determina il numero dei/delle componenti il Comitato direttivo;
5. delibera sulla responsabilità dei/delle componenti degli organi associativi, ai sensi dell'articolo 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
6. delibera sulla esclusione degli associati/e ;
7. delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
8. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
9. delibera lo scioglimento;
10. delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
11. discutere e decidere sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno 2/3 degli associati e delle associate e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 2/3 degli associati e delle associate

Art. 8 Comitato direttivo

Il Comitato direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Comitato direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

1. eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
2. eleggere nel suo seno il/la Presidente e il/la suo/a Vice;
3. attuare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
4. nominare l'eventuale Direttore/Direttrice dell'Associazione;
5. nominare i Comitati di redazione di riviste, eventuali collane editoriali o di ulteriori pubblicazioni singole e periodiche;
6. determinare la sede legale e quelle operative dell'Associazione;
7. proporre all'Assemblea il regolamento per il funzionamento dell'Associazione, e le ipotesi di organizzazione interna che dovessero rendersi necessarie per il migliore funzionamento dell'Associazione ed il pieno raggiungimento degli scopi statutari;
8. formulare i programmi di attività associativa da sottoporre all'Assemblea;
9. predisporre il Bilancio di esercizio o rendiconto annuale e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;



10. predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
11. deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati e delle associate
12. deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati/e;
13. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
14. curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

Il Comitato direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 9, eletti dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori sono scelti/e tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati/e: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei/delle componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei/delle presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 9 Presidente

Il La Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 15 gg. alla ratifica del Comitato direttivo.

Il La Presidente dura in carica quanto il Comitato direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca per gravi motivi, decisa dal Comitato direttivo a maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Comitato direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del/della nuovo/a Presidente.

Il La Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Comitato direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il La Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniquale volta questi sia impossibilitato a nell'esercizio delle sue funzioni.

Il La Presidente può delegare in transitoria, parte dei propri compiti al/alla Vice Presidente o ad altri altri membri del Comitato direttivo o al Direttore o alla Direttrice.

Art. 10 Direttore-Direttrice

Il Comitato direttivo, tenuto conto dell'entità degli impegni dell'Associazione, può nominare un Direttore o una Direttrice per tutto il tempo necessario. Il/la Direttore, se nominato/a, elabora e propone al Comitato direttivo il programma annuale di attività dell'Associazione e i relativi bilanci preventivo e consuntivo o il rendiconto annuale. Ha la responsabilità del personale dipendente, dei collaboratori e collaboratrice e degli operatori e operatrici volontarie; sulla base dei programmi di attività annuali dell'Associazione pone in essere tutti gli atti esecutivi necessari alla realizzazione delle delibere del Comitato direttivo.

Art. 11 Del Comitato scientifico e delle intese con altri enti

Onde poter perseguire pienamente le finalità statutarie nel campo culturale, della ricerca, della formazione e delle iniziative, l'Associazione potrà dotarsi della nomina di un Comitato scientifico con il compito di accompagnare e sostenere l'elaborazione culturale e politica dell'Associazione, secondo quanto stabilito dall'Assemblea. Altresì potrà attivare intese, convenzioni e rapporti di collaborazione con altre associazioni, centri di servizio per il volontariato, istituzioni pubbliche, enti, movimenti, fondazioni, imprese, cittadini e cittadine singoli o riuniti in comitati o gruppi spontanei, ed ogni altra struttura privata o pubblica con cui gli organismi sociali intendano validamente interagire a norma del presente statuto e della legislazione vigente.

Art. 12 Organo di controllo

L'Organo di controllo è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei/delle componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al c. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 13 Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 14 Divieto di distribuzione degli utili

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati e associate, lavoratori, lavoratrici e collaboratori e collaboratrici, amministratori e amministratrici ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 15 Risorse economiche

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Art. 16 Bilancio di esercizio

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio o rendiconto annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Comitato direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Comitato direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

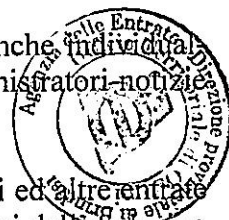
Art. 17 Bilancio sociale e informativa sociale

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate dell'Associazione supereranno i 100 mila euro annui, essa pubblicherà annualmente e terrà aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai/alle dirigenti e agli associati e associate.

Art. 18 Libri

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati/e, tenuto a cura del Comitato direttivo;
- registro dei volontari e delle volontarie, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;



- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo se nominato, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi collegiali, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati e hanno diritto di esaminare i suddetti libri sociali, sia in copia digitale che può essere fornita in email o scaricata dal sito internet dell'Associazione, o nella copia originale stampata e conservata presso il luogo indicato dal Comitato direttivo.

Art. 19 Volontari e Volontarie

I volontari e le volontarie sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari e delle volontarie non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Comitato direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari e dalle volontarie possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Codice del TS.

La qualità di volontario a è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Art. 20 Lavoratori- Lavoratrici

L'Associazione può assumere lavoratori/lavoratrici dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati e associate, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari/volontarie o al 5% del numero degli associati/e.

Art. 21 Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno/a o più liquidatori/liquidatrici preferibilmente scelti tra i propri associati e associate

Art. 22 Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Codice del TS e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Mesagne 11 dicembre 2022

La Segretaria

Il Presidente